



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da:

Shafiqul Islam, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Santoro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Omar Ornata, in Milano, via Cesare Battisti, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1, presso i suoi uffici;

U.T.G. - Prefettura di Varese;

Questura di Varese;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento reso dalla Prefettura - Sportello Unico per l'Immigrazione di Varese prot. P-VA/L/N/2009/102476 del 6.10.2010 di revoca del contratto di soggiorno;

nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la questione sollevata con il presente ricorso - se cioè il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, del T. U. n. 286/98, ossia l'indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato, ricada nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 380 o 381 c.p.p. - è oggetto di un contrasto giurisprudenziale ed è stata recentemente deferita al giudizio dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Ritenuto opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in attesa di tale decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)